



OPERE PUBBLICHE  
009058 1170194  
RAGIONERIA



TARANTO D 30

MOD. 66  
CORTE DEI CONTI  
DELEGAZIONE PRESSO IL  
MINISTERO DEI LL. PP.  
19 DIC 1994  
Pro. N. 566

*Ministero dei Lavori Pubblici*

di concerto

CON IL MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DEL TESORO

A.T.E./DIFESUOL  
N° 919 /cs

Ragioneria Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici  
Visto ed annotato al n. 285 del registro dei decreti  
da quali non deriva impegno di spese (Div. II)  
Roma, 15/12/94  
IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

VISTO il D. Int.le 3.3.1980 n. 187, con il quale venne assentita alla Soc. ITALSIDER S.p.A., - la concessione di derivare dal Canale Fiumetto, nell'area della zona industriale di Taranto, la portata massima di moduli 5 (l/sec. 500) per i fabbisogni idrici del IV Centro Siderurgico di Taranto, senza obbligo di restituzione delle colature;

CONSIDERATO che alla suddetta concessione e' stata assegnata la durata di anni 10 a decorrere dal 9.8.1979, con scadenza quindi all'8.8.1989;

VISTA l'istanza 16.6.1989 con la quale la Soc. ILVA S.p.A., subentrata alla ITALSIDER S.p.A. giusta DD.MM. 24.7.1982 n. 739, 6.6.1988 n. 638 e 20.4.1990 n. 570, prima della scadenza e percio' in tempo utile, ha chiesto il rinnovo della concessione di "grande" derivazione ad uso industriale di che trattasi, per il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 21 del T.U. n. 1775/1933;

RITENUTO che ai fini delle procedure e dei riflessi amministrativi l'uso della derivazione di che trattasi e' assimilato a quello potabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, giusta circolare ministeriale 14.1.1967 n. 2020, e che quindi nella fattispecie trattasi di "grande" derivazione;

CONSIDERATO che sulla anzidetta richiesta di rinnovo sono stati effettuati gli accertamenti istruttori previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

CONSIDERATO che l'Ente Irrigazione Puglia e Lucania e il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, interessati all'utilizzo delle acque dal Canale Fiumetto, hanno espresso il proprio nulla osta al rinnovo della

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - TARANTO

29



# Ministero dei Lavori Pubblici

- 2 -

concessione, rispettivamente con note 4.6.1989 e 31.8.1989, in quanto l'esercizio decennale della derivazione di che trattasi non ha provocato squilibri o modifiche alle programmate distribuzioni idriche di loro pertinenza;

CHE, giusta quanto riferito dal Settore Operativo di Taranto del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia, con rapporto 6.10.1989 e allegata documentazione, risultano verificate le circostanze e le condizioni stabilite dall'art. 28 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 per la rinnovazione delle utenze, e cioè che nella fattispecie persistono i fini della derivazione, che non ostano superiori ragioni di pubblico interesse e che non necessita apportare modificazioni alla derivazione stessa;

RITENUTO, pertanto, che puo' farsi luogo al rinnovo della concessione di derivazione per la durata di anni 30;

VISTO il disciplinare n. 3737 di repertorio, sottoscritto in data 19.7.1991 presso l'Ufficio operativo di Taranto del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia, dal Dr. Costantino Sperandei e Dr. Biagio Della Volpe nella loro qualita' di procuratori della ILVA S.p.A., giusta procura speciale per Notaio Paolo Castellini di Roma del 6.12.1990 rep. n. 26616, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione oggetto di rinnovo;

CONSIDERATO che l'art. VIII di tale disciplinare e' da intendersi modificato nel senso che la decorrenza del rinnovo della concessione ha effetto dal 9.8.1989 giorno successivo a quello di scadenza dell'originaria concessione;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso con il voto n. 1 del 25 gennaio 1990;

VISTI il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive disposizioni ed il regolamento approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285;

CONSIDERATO che con D. Int. le 18.3.1992 n. 161 e' stato concesso alla ILVA S.p.A. il rinnovo della concessione di "grande" derivazione ad uso industriale di



# Ministero dei Lavori Pubblici

- 3 -

che trattasi;

CHE il sopracitato D. Int.le e' stato inoltrato in data 18.3.1992, per il seguito di competenza, alla Delegazione della Corte dei Conti di questo Ministero per il tramite della Ragioneria Centrale, unitamente a documentazione in originale;

CHE, come da nota 9544 del 7.1.1994, la Ragioneria Centrale ha comunicato che il Decreto Int.le con gli atti allegati in questione, non risultano restituiti alla stessa, dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero delle Finanze, alla quale era stato precedentemente inviato per l'esame di competenza;

CHE, occorre pertanto formalizzare, in originale, quanto gia' disposto con il citato decreto interministeriale n. 161 del 18.3.1992, mentre sara' necessario corredare il presente atto di documentazione in copia;

CHE a detta formalizzazione puo' provvedersi con atto a firma dei Direttori Generali competenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA:

Per quanto descritto nelle premesse:

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi, alla ILVA S.P.A. con sede in Taranto, e' rinnovata la concessione di "grande" derivazione, di cui al D. Int.le 3.3.1980 n. 187, dal Canale Fiumetto per una portata non superiore a moduli 5 (l/sec. 500) da utilizzare per il raffreddamento degli impianti industriali del IV Centro Siderurgico di Taranto, senza obbligo di restituzione delle colature.

Art. 2 - La concessione e' rinnovata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 9.8.1989, giorno successivo alla scadenza della originaria concessione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al citato disciplinare 19.7.1991 n. 3737 di reparatorio - che si approva con la modifica di cui alle



# Ministero dei Lavori Pubblici

- 4 -

premesse - e verso il pagamento del canone annuo di L. 7.500.000 (lire settemilionicinquecentomila), in ragione di L. 1.500.000 a modulo e per moduli 5, senza restituzione delle colature, a decorrere dal 9.8.1991, salvo conguaglio con i canoni già corrisposti.

Non sono da fissare termini per i lavori e le espropriazioni in quanto la derivazione proseguirà con le opere già attuate.

La Società concessionaria è tenuta a corrispondere, in favore dello Stato, con decorrenza 20.9.1990, il sopracanone di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 21.7.1990 n. 192 (convertito con legge 12.11.1990 n. 331), del complessivo importo di L. 100.000.000 (centomilioni) in ragione di L. 20.000.000 per modulo di acqua derivato, e per i moduli 5 di concessione, senza restituzione delle colature, a decorrere dal 9.8.1991, salvo conguaglio con i sopracanoni già corrisposti.

Art. 3 - L'introito del canone annuo, indicato nel precedente art. 2, sarà imputato al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente anno finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

L'introito del sopracanone di cui allo stesso art. 2 sarà imputato al capitolo 1455, art. 3, delle entrate dello Stato.

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia, designato per la provincia di Taranto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 11 - 8 AGO. 1994

IL DIRETTORE GENERALE DELLA  
DIFESA DEL SUOLO

*G. Grimaldi*  
G. Grimaldi

IL DIRETTORE CENTRALE DEL  
DEMANIO

*Giuseppe Patane*  
Giuseppe Patane